



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

POLIZIA MUNICIPALE



53037 San Gimignano – Via S. Stefano n°23 - Tel. 0577940346 – Fax 0577940496
E-mail: poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it Web: www.comune.sangimignano.si.it

ORD. N. 37 del 08/05/2006

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'INTERNO DEI PARCHEGGI DEI FOSSI, DI BAGNAIA E DI BACCANELLA. (A Parziale Integrazione della propria Ordinanza n. 32 del 16 Marzo 2001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTA LA DELIBERA del Consiglio Comunale n. 36 del 28 giugno 2000 con la quale è stato determinato di riservare la sosta veicolare all'interno delle aree di parcheggio denominate "dei Fossi" "Bagnaia" (lato dx direzione Via XX Settembre) e "Baccanella" a titolo oneroso per tutti coloro che non risiedono nel territorio comunale, in modo tale da contenere la domanda di posti auto e garantirne ai residenti maggiore fruibilità,

VISTO l'atto della Giunta Municipale n.150 del 28.12.2000 con il quale si definiscono le tariffe per i parcheggi presenti nel territorio comunale,

VISTE le proprie ordinanze n. 63 del 20 ottobre 1995, n. 50 del 10 maggio 1996 n. 42 del 14 maggio 1997, n. 44 del 21 maggio 1997 e n. 47 del 23 maggio 1997, con le quali è stato stabilito di riservare la sosta veicolare ai soli residenti nel territorio comunale,

CONSIDERATO che dalla data della Delibera Comunale n. 36 del 2000 con la quale determinava di riservare la sosta all'interno delle aree di parcheggio dei "Fossi, Bagnaia, Baccanella", ad oggi, sono aumentati gli abbonamenti di soggetti non residenti.

RAVVISATA la necessità, onde eliminare disagi ai residenti nel territorio del Comune lasciare esclusivamente a loro la facoltà di poter parcheggiare nel Parcheggio dei Fossi, in quanto posto più vicino al Centro Storico e a tutti gli Uffici Pubblici e Privati.

ACCERTATO che eliminando dal parcheggio denominato "Dei Fossi" la sosta dei veicoli delle persone non residenti nel Comune di San Gimignano, che ne usufruiscono dietro il Pagamento della tariffa stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 150 del 28.12.2000, si libera un numero considerevole di stalli per la sosta, utili al fine sopra indicato.

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

ORDINA

Per i motivi in narrativa espressi, a decorrere dal **01 GENNAIO 2007**, varranno le seguenti disposizioni:

1. La sosta all'interno dei parcheggi denominati Fossi, Bagnaia (lato dx direzione Via XX Settembre) e Baccanella viene riservata a **titolo gratuito** a coloro che risultano residenti anagraficamente nel territorio comunale e sono intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune, o che abbiano presentato apposita domanda di variazione ex art. 94 CdS.

Sono inoltre autorizzati a sostare a titolo gratuito anche coloro che, residenti anagraficamente nel territorio comunale, utilizzano veicoli intestati ad altra persona

COMUNE DI SAN GIMIGNANO



POLIZIA MUNICIPALE



53037 San Gimignano – Via S. Stefano n°23 - Tel. 0577940346 – Fax 0577940496
E-mail: poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it Web: www.comune.sangimignano.si.it

purché residente anch'essa a San Gimignano e coloro che, sempre residenti nel Comune di San Gimignano, utilizzino veicolo intestato ad azienda avente sede nel territorio comunale.

Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti indicati dall'art. 196 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

2) La sosta per i titolari di abbonamento è consentita solo nei parcheggi di "BACCANELLA e di BAGNAIA".

3) L'uso improprio della tessera o la cessione della stessa a soggetti non aventi titolo comporta, a carico del titolare, l'immediata revoca della autorizzazione alla sosta nei parcheggi oggetto del presente provvedimento, mediante il ritiro o disabilitazione della tessera di prossimità, e al pagamento della sanzione pecuniaria di EURO 50.00.

4) E' fatto obbligo per coloro che sono autorizzati a sostare nelle aree sopra indicate di esporre in maniera ben visibile la relativa autorizzazione. La mancata esposizione comporta il pagamento della sanzione pecuniaria di EURO 15.00. E' inoltre fatto obbligo di portare a conoscenza il Comando di ogni intervenuta variazione dei dati indicati nell'autorizzazione.

DISPONE

-Che sia adeguatamente pubblicizzato con la affissione all'albo pretorio o nei luoghi pubblici;

-Che sia trasmesso alle forze dell'Ordine per la verifica del rispetto delle prescrizioni fissate. la massima pubblicità al provvedimento.

AVVISA

Ai sensi dell'Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità cui all'Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

AVVERTE

1) che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di Legge;
2) che il personale del Corpo di Polizia Municipale e tutto il restante designato all'espletamento dei servizi di Polizia stradale ai sensi dell'Art. 11 e 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 C.d.s., è incaricato dell'applicazione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Dalla Residenza Municipale li: 08.05.2006

Il Comandante di P.M.

Dott.ssa Edi Salvadori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M